

Causa C-348/24**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

9 maggio 2024

Giudice del rinvio:

Tribunal Supremo – Sala de lo Contencioso-Administrativo (Corte suprema – Sezione del contenzioso amministrativo, Spagna)

Data della decisione di rinvio:

12 aprile 2024

Ricorrente:

Compañía de Distribución Integral Logista, S. A.

Resistente:

Administración General del Estado

Oggetto del procedimento principale

Ricorso per cassazione che oppone una società di distribuzione all'Administración General del Estado (Amministrazione generale dello Stato, Spagna) – Avvisi di accertamento dell'Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Agenzia nazionale dell'Amministrazione tributaria) (in prosieguo: l'«Agenzia tributaria») – Verbali in cui l'Amministrazione tributaria constata che il soggetto passivo non accetta la sua proposta di rettifica – Valore in dogana delle merci vincolate al regime del deposito doganale – Perdita delle preferenze tariffarie applicate al momento dell'immissione in libera pratica – Presentazione fuori termine del certificato di origine delle merci

Oggetto e fondamento normativo del rinvio pregiudiziale

Domanda di pronuncia pregiudiziale interpretativa – Articolo 267 TFUE – Determinazione del valore in dogana delle merci di importazione vincolate al regime del deposito doganale – Momento da prendere in considerazione ai fini di tale valutazione – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articoli 29, paragrafo 1, 76, paragrafo 1, lettera c), 112, paragrafo 3, e 214 – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Vendite successive – Articolo 147 – Validità delle prove dell'origine delle merci sottoposte a taluni regime speciali – Articoli 97 *duodecies*, paragrafo 5, 97 *quindecies*, 97 *unvicies*, paragrafo 7, e 118 – Superamento del periodo di due anni dalla data di rilascio o di compilazione di tali prove quando siano state effettuate immissioni parziali entro tale termine

Questioni pregiudiziali

1. In relazione al valore in dogana, se l'articolo 29 [del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992,] possa essere interpretato nel senso che esso stabilisce solo il metodo di determinazione del valore in dogana – il valore di transazione, fatte salve le rettifiche da apportare verso l'alto o verso il basso – e non fissa il momento in cui tale valutazione deve essere effettuata.
2. Considerando che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 29 [del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992], il metodo di determinazione del valore in dogana sulla base del valore di transazione si applica quando le merci siano state vendute per l'esportazione a destinazione dell'Unione europea, se l'articolo 29 [di tale regolamento], in combinato disposto con gli articoli 112, paragrafo 3, e 214 [di quest'ultimo regolamento], debba essere interpretato nel senso che il collocamento delle merci in un deposito doganale secondo la procedura semplificata di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera c), [di detto regolamento] comporta o consente di presumere che le merci siano state vendute per l'esportazione a destinazione dell'Unione europea. Se incida sulla risposta alla questione precedente la circostanza che le merci siano immesse in libera pratica dopo la cessione effettuata mentre esse si trovavano nel deposito doganale.
3. In caso di risposta negativa alle questioni di cui al punto precedente, tenuto conto del fatto che il *regime del deposito doganale*, in quanto regime sospensivo, non determina il sorgere dell'obbligazione doganale, atteso che si verificherebbe nel momento in cui le merci sono immesse in libera pratica, se gli articoli 29, 112, paragrafo 3, e 214 [del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992,] possano comunque essere interpretati nel senso che il riferimento temporale per quantificare il valore in dogana è il momento in cui le merci sono vincolate al regime del deposito doganale. Se le menzionate disposizioni debbano invece essere necessariamente interpretate nel senso che detto valore deve essere calcolato nel momento in cui le merci sono immesse in libera pratica, ossia

quando sorge l'obbligazione doganale, anche se tali merci sono state precedentemente collocate in un deposito doganale.

4. Nel caso del regime di più vendite successive, se l'articolo 147 [del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993,] possa essere interpretato nel senso che il mero fatto di introdurre le merci in un deposito doganale consente di presumere che la vendita anteriore all'ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale sia stata effettuata ai fini dell'esportazione a destinazione dell'Unione europea.

5. In relazione ai certificati di origine, se gli articoli 118 e 97 *duodecies* [del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993,] debbano essere interpretati nel senso che la presentazione oltre il termine di due anni della prova dell'immissione in libera pratica delle merci comporta la perdita dell'applicazione delle agevolazioni tariffarie in base all'origine preferenziale, sebbene il certificato di origine sulla base del quale viene chiesta la preferenza tariffaria sia stato utilizzato in precedenti immissioni parziali all'importazione effettuate entro detto termine di due anni.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (in prosieguo: il «CDC»), articoli 29, 76, paragrafo 1, lettera c), 84, 98, 201, 112, paragrafo 3, e 214.

Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, articoli 95, 97 *duodecies*, 97 *quindicies*, 97 *unvicies* e 118 nonché, nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 1762/95 della Commissione, del 19 luglio 1995, articolo 47 (in prosieguo: il «DACDC»).

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, articolo 70.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, articoli 128 e 347.

Application in the European Union of the Provisions Concerning the Validity of Proofs of Origin concerning Goods Placed Under Some special Procedures European Union Guidelines (Linee guida dell'Unione europea per l'applicazione nell'Unione delle disposizioni sulla validità delle prove dell'origine relative alle merci vincolate a taluni regimi speciali)

Raccolta dei testi sul valore in dogana del comitato del codice doganale (sezione del valore in dogana) (TAXUD/800/2002), commento 7.

Nota interpretativa 1.1 del comitato tecnico per la valutazione in dogana.

Sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 2013, Christodoulou e a. (C-116/12, ECLI:EU:C:2013:825, punto 40).

Sentenze della Corte di giustizia del 16 novembre 2006, Compaq Computer International Corporation (C-306/04, EU:C:2006:716, punto 30), del 20 dicembre 2017, Hamamatsu Photonics Deutschland (C-529/16, EU:C:2017:984, punto 24), e del 20 giugno 2019, Oribalt Rîga (C-1/18, EU:C:2019:519, punto 22).

Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 9 novembre 2017, LS Customs Services (C-46/16, EU:C:2017:839).

Sentenze del 6 giugno 1990, Unifert (C-11/89, EU:C:1990:237, punto 11), e del 28 febbraio 2008, Carboni e derivati (C-263/06, EU:C:2008:128, punto 28).

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Sentenza della Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional [Sezione del contenzioso amministrativo dell'Audiencia Nacional (Corte centrale, Spagna)] (ricorso 520/2016, ES:AN:2017:3708).

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 La Corporación Habanos (in prosiegua: la «CH») ha venduto sigari puri all'Altadis (prima cessione) e ha provveduto al trasporto del prodotto da Cuba al deposito doganale di Agoncillo (La Rioja, Spagna), in cui la Logista, società distributrice, ha introdotto la merce come consegnataria.
- 2 I sigari di origine cubana stoccati nel deposito doganale di Agoncillo e vincolati al regime del deposito doganale avevano destinazioni diverse. L'Altadis vendeva una parte di tale merce alla Logista, la quale, a sua volta, ne vendeva una parte in Ceuta e Melilla, zone escluse dal territorio doganale dell'Unione (in prosiegua: il «TDU»), e un'altra parte alle tabaccherie. Per quanto riguarda la parte venduta alle tabaccherie (quella che forma oggetto del procedimento), la Logista la introduceva nel deposito doganale in qualità di consegnataria e l'Altadis ne manteneva la proprietà fino a quando la Logista non concordava la vendita della merce con le tabaccherie, momento in cui l'Altadis trasferiva la proprietà alla Logista (seconda cessione) e quest'ultima procedeva all'immissione in libera pratica per la vendita e la successiva fornitura alle tabaccherie.
- 3 L'Agenzia tributaria ha redatto una serie di verbali, relativi agli esercizi dal 2012 al 2015, nei quali ha constatato che la Logista non accettava la sua proposta di

rettifica relativa alla Tarifa Exterior-Comunidad (Tariffa esterna Comunità), rettifica fondata su due distinti motivi.

- 4 Da un lato, quest'ultima si basava sul fatto che il valore in dogana dichiarato, che corrispondeva alla vendita dei sigari cubani dalla CH all'Altadis, non soddisfaceva le condizioni previste per l'applicazione del sistema di più vendite successive di cui all'articolo 147 DACDC. L'Agenzia tributaria riteneva che la prima vendita (dalla CH all'Altadis), effettuata prima dell'introduzione delle merci nel deposito doganale, non fosse stata conclusa per l'esportazione verso il TDU e ha quindi considerato che il valore da assumere come valore in dogana era quello corrispondente alla vendita che comportava effettivamente l'importazione delle merci nell'Unione europea, e tale vendita è quella effettuata dall'Altadis alla società ricorrente Logista.
- 5 L'altro motivo della rettifica consisteva nella considerazione, da parte dell'Agenzia tributaria, che le merci importate (tabacchi), provenienti da Cuba, non potevano beneficiare delle preferenze tariffarie applicate al momento della loro immissione in libera pratica, in quanto erano trascorsi due anni dal rilascio del certificato di origine.
- 6 Il 16 e 19 gennaio 2015 (esercizio 2012), il 19 giugno 2015 (esercizio 2013), il 30 novembre 2016 (esercizio 2014) e il 4 gennaio 2018 (esercizio 2015) sono stati emessi avvisi di accertamento relativi alle voci «Tariffa esterna Comunità» che confermavano integralmente le proposte dell'Agenzia tributaria.
- 7 Avverso gli avvisi di accertamento sono stati proposti reclami economico-amministrativi dinanzi al Tribunal Económico-Administrativo Central (Tribunale economico-amministrativo centrale, Spagna), il quale, con decisione del 25 ottobre 2018, ha respinto i motivi addotti contro la rettifica relativa alla voce Tariffa esterna Comunità.
- 8 La Logista ha proposto un ricorso giurisdizionale amministrativo contro detta decisione del Tribunal Económico-Administrativo Central (Tribunale economico-amministrativo centrale) dinanzi alla Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional [Sezione del contenzioso amministrativo dell'Audiencia Nacional (Corte centrale)], che è stato respinto con sentenza del 9 giugno 2021. Avverso tale sentenza la Logista ha proposto ricorso per cassazione, di cui è investita la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo [Sezione del contenzioso amministrativo del Tribunal Supremo (Corte suprema)], che è il giudice del rinvio.

Argomenti essenziali delle parti del procedimento principale

- 9 Per quanto riguarda il momento della valutazione della merce e la questione se, nel caso in cui essa si trovi in un deposito doganale, possa o meno essere richiesta la prova del fatto che la vendita era finalizzata all'esportazione verso il TDU, la Logista sostiene quanto segue:

i) il valore in dogana da prendere in considerazione al momento dell'immissione in libera pratica deve essere quello in cui la merce è vincolata al regime del deposito doganale, vale a dire il valore della prima cessione, ossia quello della vendita effettuata tra la CH e l'Altadis, l'unica transazione avvenuta fino a quel momento. La Logista basa tale conclusione sull'articolo 112 CDC, ai sensi del quale il valore delle merci deve essere determinato al momento del loro collocamento nel deposito doganale anche quando l'obbligazione doganale sorga in un momento successivo, ossia quello dell'immissione in libera pratica;

ii) detto articolo 112 si applica alle fattispecie di introduzione di merci in depositi doganali, siti nel TDU, secondo il regime semplificato di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del CDC, che sostituisce, in quanto norma speciale, l'articolo 29 CDC;

iii) tale interpretazione induce a concludere che la destinazione successiva delle merci è irrilevante, in quanto, per il solo fatto che le merci sono state introdotte in un deposito doganale, si può ritenere che esse siano state vendute per l'esportazione verso il TDU. Ciò risulta, a suo avviso, dall'articolo 147 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e dal punto 3.1 del commento 7 del comitato del codice doganale (sezione valore in dogana) (TAXUD/800/2002);

iv) pertanto, la discussione sulla questione se la vendita dalla CH all'Altadis sia stata conclusa o meno ai fini dell'esportazione verso il TDU è priva di rilevanza, giacché, al momento della valutazione, era avvenuta solo la transazione tra la CH e l'Altadis e non è necessario applicare il regime di più vendite successive previsto dall'articolo 147 DACDC;

v) in subordine, nell'ipotesi in cui detto articolo 147 DACDC risultasse applicabile in quanto si ritenga che il valore in dogana debba essere determinato tenendo conto del momento dell'immissione in libera pratica e non di quello del collocamento della merce nel deposito doganale e che, pertanto, vi siano state due transazioni (la prima tra la CH e l'Altadis e la seconda tra l'Altadis e la Logista), la transazione da prendere in considerazione in tale scenario è quella tra la CH e l'Altadis, poiché, essendo la Logista l'operatore che detiene l'esclusiva per la distribuzione dei sigari puri sul mercato europeo, il prezzo è quello fissato nella prima vendita tra la CH e l'Altadis, giacché si tratta del prezzo per l'esportazione verso il TDU.

10 L'Amministrazione dello Stato, dal canto suo, osserva, in sintesi, quanto segue:

i) l'articolo 29 CDC stabilisce unicamente il metodo di determinazione del valore in dogana – il valore di transazione – e non fissa il momento in cui tale valutazione deve essere effettuata;

ii) il metodo di determinazione del valore in dogana richiede, ai fini dell'applicazione del metodo basato sul valore di transazione, che vi sia una vendita per l'esportazione, il che non è stato dimostrato riguardo alla prima

transazione (dalla CH all'Altadis). Essa si richiama, a tale proposito, all'articolo 147 DACDC;

iii) il fatto che una merce venga introdotta in un deposito doganale situato nel territorio dell'Unione non implica che essa sia destinata all'esportazione verso il TDU e non tutte le merci vendute dalla CH all'Altadis sono destinate all'esportazione verso detto territorio.

- 11 Per quanto riguarda le prove dell'origine delle merci, la Logista interpreta gli articoli 95, 97 e 118 DACDC, sostenendo che, in base a tale normativa non occorre che tutte le merci dello stesso contingente e aventi la medesima origine siano immesse in libera pratica entro due anni dal rilascio dei certificati di origine che le riguardano, ma l'obbligo si considera adempiuto qualora vi siano state immissioni parziali della merce nel periodo di due anni. L'Amministrazione dello Stato, dal canto suo, afferma che ogni immissione parziale di merci di un determinato contingente è autonoma e deve quindi essere accompagnata da un proprio certificato.

Breve illustrazione della motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale

- 12 Il Tribunal Supremo (Corte suprema) ha necessità di conoscere l'interpretazione di talune disposizioni del CDC e del DACDC per pronunciarsi sulla legittimità degli avvisi di accertamento relativi alla Tariffa esterna.
- 13 L'oggetto della controversia sottesa al procedimento consiste, da un lato, nello stabilire come debba essere determinato il valore in dogana delle merci di importazione vincolate a deposito doganale e successivamente immesse in libera pratica secondo la procedura semplificata di domiciliazione di cui all'articolo 76 CDC. In particolare, il Tribunal Supremo (Corte suprema) nutre dubbi in ordine all'interpretazione sistematica degli articoli 29, paragrafo 1, 76, paragrafo 1, lettera c), 112, paragrafo 3, e 214 CDC, nonché dell'articolo 147 DACDC.
- 14 Dall'altro lato, occorre accertare la validità delle prove dell'origine delle merci sottoposte a taluni regimi speciali, qualora sia stato superato il periodo di due anni dalla data di rilascio o di compilazione di tali prove, nel caso in cui siano state effettuate immissioni parziali entro detto periodo. A tale proposito, i dubbi del Tribunal Supremo (Corte Suprema) si concentrano sull'interpretazione degli articoli 97 *duodecies*, paragrafo 5, 97 *quindecies*, 97 *unvicies*, paragrafo 7, e 118 DACDC, in combinato disposto con l'articolo 108, paragrafo 1, CDC e con le Application in the European Union of the Provisions Concerning the Validity of Proofs of Origin concerning Goods Placed Under Some special Procedures European Union Guidelines.
- 15 Per quanto attiene, in primo luogo, alla determinazione del valore in dogana, si pone una serie di questioni di seguito esposte. L'articolo 29 CDC dispone che il valore in dogana è il valore di transazione, *quando le merci siano vendute per*

l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, il che solleva la questione se l'articolo 29 CDC sia inteso soltanto a stabilire il metodo di determinazione del valore in dogana – il valore di transazione – oppure si riferisca anche al momento da prendere in considerazione per effettuare tale valutazione.

- 16 A questo proposito, la nota interpretativa 1.1 del comitato tecnico per la valutazione in dogana afferma che il riferimento dell'articolo 29 CDC a «quando siano vendute per l'esportazione» non deve essere inteso «nel senso che indica il momento da prendere in considerazione per determinare la validità del prezzo», bensì si limita ad indicare che il prezzo pertinente ai fini della valutazione è quello concordato in una vendita per l'esportazione. Tuttavia, considerato che, nel presente procedimento, le merci sono state collocate in un deposito doganale e, quindi, in un regime sospensivo, si pone la questione se il metodo di determinazione del valore in dogana di cui al menzionato articolo 29, sulla base del valore di transazione, si applichi solo nei casi in cui le merci siano state vendute per l'esportazione a destinazione dell'Unione.
- 17 Inoltre, gli argomenti della ricorrente relativi all'interpretazione degli articoli 112, paragrafo 3, CDC e 214 CDC, in combinato disposto con l'articolo 29 CDC, inducono a chiedersi se il valore in dogana delle merci collocate nel deposito debba essere calcolato nel momento in cui esse sono vincolate al regime del deposito doganale e non al momento dell'immissione in libera pratica.
- 18 Qualora si ritenga che, per determinare il valore in dogana, si debba tenere conto del momento dell'immissione in libera pratica, si pone la questione dell'eventuale incidenza del regime di più vendite successive di cui all'articolo 147 DACDC sulla determinazione del valore in dogana, in particolare se sia necessario che la vendita precedente – che deve essere presa in considerazione per stabilire il valore in dogana – sia stata effettuata ai fini dell'esportazione e, nel caso in cui sia necessario che la vendita sia effettuata ai fini dell'esportazione, se tale condizione sia presunta quando le merci si trovano in un deposito.
- 19 Ad avviso del Tribunal Supremo (Corte suprema), la giurisprudenza della Corte di giustizia non consente di valutare chiaramente tali elementi. La sentenza della Corte di giustizia del 9 novembre 2017, *LS Customs Services* (C-46/16, EU:C:2017:839), ha interpretato l'articolo 29 CDC e ha precisato, al punto 27, che il valore di transazione deve corrispondere a un prezzo di esportazione a destinazione dell'Unione. Deve quindi essere dimostrato, al momento della vendita, che le merci originarie di uno Stato terzo sono destinate al TDU [v. anche sentenze del 6 giugno 1990, *Unifert* (in prosieguo: la «sentenza Unifert»), C-11/89, EU:C:1990:237, punto 11, e del 28 febbraio 2008, *Carboni e derivati* (in prosieguo: la «sentenza Carboni»), C-263/06, EU:C:2008:128, punto 28]; solo un prezzo relativo a una merce destinata al territorio dell'Unione può essere utilizzato al fine della determinazione del valore in dogana di cui all'articolo 29 CDC (punto 28) e ammettere come valore di transazione ai sensi dell'articolo 29 CDC un prezzo di vendita all'esportazione a destinazione di uno Stato terzo

contrasterebbe con l'obiettivo della disciplina dell'Unione in materia di valore in dogana (punto 29).

- 20 Tuttavia, dalla sentenza Unifert (C-11/89, EU:C:1990:237) non si possono dedurre, in generale, criteri per stabilire se le vendite siano state effettuate ai fini dell'esportazione nell'Unione. Inoltre, tale sentenza ha sottolineato che la dichiarazione per l'immissione in libera pratica nella Comunità delle merci oggetto di una vendita dev'essere considerata un'indicazione sufficiente che dette merci sono state vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità (punto 1[2]), circostanza contemplata anche dall'articolo 147, paragrafo 1, DACDC e che potrebbe essere eventualmente applicabile nella fattispecie in esame.
- 21 D'altro canto, la sentenza Carboni (C-263/06, EU:C:2008:128), pur ribadendo che, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, CDC, deve essere dimostrato, al momento della vendita, che le merci originarie di uno Stato terzo sono destinate al TDU, non ha affrontato la questione del valore in dogana né quella del deposito doganale.
- 22 Ai fini dell'interpretazione dell'articolo 147 DACDC occorre inoltre rilevare che l'articolo 128 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, applicabile dal 1° maggio 2016, non fa più riferimento a un'eventuale vendita precedente, bensì indica che il valore è fissato sulla base della vendita. Tuttavia, l'articolo 347 di detto regolamento contiene una disposizione transitoria in forza della quale risulta possibile, fino al 31 dicembre 2017, determinare il valore sulla base di una vendita precedente quando esista un contratto concluso anteriormente. Nel contesto dell'applicazione *ratione temporis* dell'articolo 147 DACDC ci si potrebbe quindi chiedere se, sulla base della citata sentenza della Corte di giustizia Unifert (in particolare, punto 21), in caso di più vendite successive di una merce, l'importatore (il soggetto che immette le merci in libera pratica) possa scegliere, al fine di determinare il valore di transazione, uno qualsiasi dei prezzi effettivamente pagati o da pagare.
- 23 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la validità delle prove dell'origine, l'importazione di taluni prodotti, tra cui i tabacchi lavorati, è soggetta a dazi doganali che devono essere liquidati in occasione dell'immissione in libera pratica nel TDU.
- 24 Quando i prodotti provengono da taluni paesi di cui si intendono favorire le esportazioni, è prevista l'applicazione di determinate agevolazioni tariffarie e, per dimostrare che le merci provengono effettivamente da tali origini preferenziali, le autorità doganali richiedono la presentazione del certificato di origine entro i termini stabiliti.
- 25 A questo proposito, di fronte alla posizione dell'Amministrazione, la quale sostiene che la presentazione di detto certificato oltre il termine di due anni comporta la perdita dell'applicazione delle agevolazioni tariffarie in base

all'origine preferenziale, la ricorrente sostiene che, qualora vi siano state immissioni parziali della merce entro il suddetto termine di due anni, tale perdita non si verifica.

- 26 Le divergenti interpretazioni sostenute dalle parti e l'esistenza stessa del precedente, ammesso dall'Amministrazione doganale, nella sentenza della Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional [Sezione del contenzioso amministrativo dell'Audiencia Nacional (Corte centrale)] del 25 settembre 2017, ricorso 520/2016 (ES:AN:2017:3708), consentono di alimentare un dubbio ragionevole sulla perdita del regime preferenziale in conseguenza della presentazione oltre il termine di due anni dei menzionati certificati di origine, sebbene entro tale termine detti certificati abbiano coperto immissioni parziali della merce del medesimo contingente.